Carta intestata azienda

 Spett.le

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Oggetto: entrata in vigore il 15.10 .2021 delle disposizioni in materia di accesso ai locali aziendali (Obbligo Green pass)

Gentilissimi,

con la presente richiamiamo la Vostra attenzione in merito alle ultime disposizioni del governo in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID 19: il giorno 15 ottobre 2021 scatta l’ora X che impone l’obbligo di Green pass per entrare nei luoghi di lavoro, indipendentemente che siano privati come nel nostro caso, che pubblici.

Come indicato nel decreto-legge n. 127 del settembre 2021, ex ART. 3 - Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato:

“*1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2,* ***a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”***

Tale disposizione è riferita anche ad altri soggetti con alcune esenzioni:

*“2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.*

*3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”*

Lo stesso decreto prevede che il datore di lavoro che ha “disponibilità giuridica” dei luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa ha l’obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni relative alla presenza di regolare GREEN PASS per poter accedere agli stessi luoghi di lavoro.

Tale obbligo si riferisce:

* Ai dipendenti
* Ai collaboratori interni e/o esterni
* Ai fornitori che accedono agli ambienti di lavoro
* Alle aziende esterne che a vario titolo possono accedere agli ambienti di lavoro
* A professionisti esterni quali consulenti etc.
* Trasportatori - corrieri che eventualmente accedano agli ambienti di lavoro

Fermo restando che l’obbligo preventivo di verifica spetta a ciascun datore di lavoro delle imprese esterne che possono essere presenti nei nostri locali; infatti il medesimo decreto indica che:

*“Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.”*

La presente si riserva in ogni caso di svolgere un controllo, eventualmente anche a campione, su tutti i soggetti che a vario titolo accederanno ai nostri ambienti di lavoro, impedendo l’accesso qualora risultassero privi della certificazione richiesta GREEN PASS.

Le verifiche saranno condotte in ottemperanza alla normativa prevista in materia di trattamento dei dati personali ex GDPR 679/2016 e secondo le indicazioni del garante della privacy, per la tutela dei dati personali e della privacy di ciascun soggetto interessato al trattamento di verifica della disponibilità del Green pass.

Per i controlli del possesso del GREEN PASS in forma cartacea o digitale, si utilizzerà l’app di verifica nazionale denominata VERIFICAC19.

Si rammenta che le sanzioni previste in materia sono:

* Lavoratori da 600 a 1500 euro
* Per i datori di lavoro da 400 a 1000 euro

Si invitano tutti al rispetto di quanto previsto dalla norma vigente in materia di prevenzione all’emergenza COVID 19.

Distinti saluti.